

FAQ Domande frequenti “Limitazioni per la qualità dell’aria”

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1) Quali sono le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti vigenti in regione Lombardia?

In Regione Lombardia sono in vigore le seguenti limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti:

- veicoli Euro 0 e Euro 1/I di tutte le alimentazioni (benzina, diesel e gas) e Euro 3/III a gasolio dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, tutto l’anno, nei Comuni di Fascia 1 e 2;
- veicoli a gasolio Euro 4/IV dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, tutto l’anno, nei Comuni di Fascia 1 e con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese). Dal 1° ottobre 2024 non si applica più l’esclusione per i veicoli dotati di FAP efficace;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 dal lunedì alla domenica a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) tutto l’anno in tutto il territorio regionale;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei Comuni di Fascia 1;
- autobus cat. M3 per uso TPL Euro 0-1-2 a gasolio su tutto il territorio regionale e per tutto l’anno, 24 ore su 24. Dal 1° gennaio 2024 divieto nazionale di circolazione delle cat. M2 e M3, TPL, alimentati a benzina o gasolio fino alla classe ambientale Euro 3/III compresa (articolo 4, DL n.121/2021).

In attuazione della legge n. 105/2025, le limitazioni per gli **autoveicoli euro 5 diesel** entreranno in vigore progressivamente a partire dal **1° ottobre 2026** (dal 1° ottobre 2026 per le autovetture, dal 1° ottobre 2027 per le categorie M2, N1 e N2 e dal 1° ottobre 2028 per tutte le altre categorie) nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti (Milano, Brescia, Monza e Bergamo).

2) Perché non si applicano più le esclusioni per FAP ritenuti prima “efficaci”?

A partire dal 1° ottobre 2024 non si applicano più esclusioni per veicoli diesel dotati di soli filtri antiparticolato (anche con valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh) in quanto, vista la rilevanza delle emissioni di ossidi di azoto (sia per le concentrazioni di NO₂, sia per la formazione di particolato secondario), non sono più considerati efficaci, ai sensi delle disposizioni della LR 24/2006, i sistemi di abbattimento delle sole polveri.

3) Quando sono entrate in vigore le limitazioni alla circolazione per i veicoli Euro 0, 1 con alimentazione metano/GPL?

A partire dal 1° aprile 2024, le limitazioni permanenti si applicano anche ai veicoli euro 0 e 1 alimentati a Gas, metano e GPL, in modo esclusivo o bi-fuel, dal lunedì al venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali), dalle ore 7.30 alle ore 19.30, permanentemente tutto l’anno, nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (in totale 570 Comuni) della Lombardia.

4) Quando entrano in vigore le limitazioni regionali alla circolazione per i veicoli euro 5 diesel?

In attuazione della legge n. 105/2025 e della delibera n. 4843 del 28 luglio 2025, le limitazioni per gli autoveicoli euro 5 diesel entreranno in vigore progressivamente a partire dal 1° ottobre 2026 (dal 1° ottobre 2026 per le autovetture, dal 1° ottobre 2027 per le categorie M2, N1 e N2 e dal 1° ottobre 2028 per tutte le altre categorie) nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti (Milano, Brescia, Monza e Bergamo). Per le limitazioni specifiche vigenti nell’Area B del Comune di Milano occorre consultare la pagina comunale:

<https://www.comune.milano.it/areetematiche/mobilita/area-b>

5) Cos'è il servizio MoVe-In e come è possibile aderire?

Per ogni informazione è possibile consultare le FAQ riportate al seguente link:
<https://www.movein.regione.lombardia.it/movein/#/cms/FAQ>

6) I veicoli Euro 5 diesel possono aderire al servizio MoVe-In?

I veicoli Euro 5 diesel potranno aderire al servizio MoVe-In applicato al territorio regionale a partire dal 1° ottobre 2026 in base al calendario di avvio delle limitazioni progressive previsto per le diverse categorie (dal 1° ottobre 2026 per le autovetture, dal 1° ottobre 2027 per le categorie M2, N1 e N2 e dal 1° ottobre 2028 per tutte le altre categorie). Fino a tale data possono aderire al servizio MoVe-In applicato all'area B del Comune di Milano.

7) Quali sono le soglie chilometriche regionali MoVe-In per i veicoli Euro 4 diesel?

Per le adesioni e i rinnovi dal 1/10/2024 sono pari a 6400 km/anno per i veicoli di categoria M1 e M2 e 8.000 km/anno per i veicoli di categoria N1, N2, N3 e M3.

8) Sono stati estesi i servizi aggiuntivi per i veicoli aderenti al servizio MoVe-In di proprietà degli operatori del commercio ambulante?

Sì. Per tutte le classi ambientali dei veicoli oggetto di limitazione appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante che aderiscono al servizio MoVe-In regionale è introdotta una ulteriore finestra temporale dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 ottobre 2024 nella quale è possibile richiedere l'applicazione dei servizi aggiuntivi nel triennio successivo.

9) Per i veicoli di classe Euro 4 diesel aderenti al servizio MoVe-In la categoria degli operatori del commercio ambulante può beneficiare dei servizi aggiuntivi già previsti per le altre classi ambientali?

Sì, al pari delle altre classi ambientali, i servizi aggiuntivi si applicano anche ai veicoli Euro 4 diesel che ne facciano richiesta entro il 31 ottobre 2024 e che comunichino l'adesione, sia per i rinnovi che per le nuove adesioni a Regione per il tramite delle associazioni di categoria.

10) Quali sono le deroghe ai divieti di circolazione dei veicoli inquinanti?

Le deroghe sono riportate nel paragrafo "Misure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare" della pagina "Misure di limitazione per migliorare la qualità dell'aria" al link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>

11) Quali sono le esclusioni ai divieti di circolazione dei veicoli inquinanti?

Le esclusioni sono riportate nel paragrafo "Misure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare" della pagina "Misure di limitazione per migliorare la qualità dell'aria" al link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>

12) Qual è la differenza tra deroga ed esclusione dai divieti di circolazione?

L'esclusione è la condizione permanente per la quale non si applicano i divieti alla circolazione, la deroga è invece una particolare condizione temporanea di esenzione dai divieti. Ad esempio, i veicoli adibiti a servizio svolto dai corpi di Polizia sono esclusi dai divieti (ossia l'esclusione si applica in modo permanente) mentre i veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica, sono derogati dai divieti esclusivamente per compiere il tragitto legato alla finalità da perseguire.

13) I Comuni possono rilasciare deroghe alle limitazioni stabilite dal provvedimento regionale?

I Comuni non possono rilasciare ulteriori deroghe alle limitazioni alla circolazione rispetto a quanto disposto a livello regionale, ma hanno la facoltà di applicare misure più restrittive rispetto ai provvedimenti regionali.

14) Quali sono le limitazioni per i motocicli e ciclomotori a due tempi?

Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24). Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 sono in vigore dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° ottobre fino al 31 marzo di ogni anno nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni).

15) Possiedo un'autovettura o un autocarro Euro 3 diesel e vorrei dotarlo di un impianto alimentato a gas naturale. Sono assoggettato alle limitazioni della circolazione previste da Regione Lombardia?

Sì, si è assoggettati alle medesime limitazioni a cui è assoggettato un veicolo Euro 3 diesel perché l'installazione di un impianto a gas (dual fuel) non consente di elevare la classe emissiva originaria del veicolo da Euro 3 ad Euro 4, certificabile sul libretto di circolazione da parte della Motorizzazione civile. L'esclusione dalle limitazioni della circolazione è applicabile solo ai veicoli con doppia alimentazione (bi-fuel) benzina-gpl o benzina-metano.

16) Qual è la sanzione prevista in caso di inosservanza delle limitazioni della circolazione?

La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

17) Quando si attivano le misure temporanee, in aggiunta a quelle permanenti?

Si attivano durante gli episodi di accumulo degli inquinanti, nei Comuni con oltre 30.000 abitanti e in quelli aderenti, e in particolare si attivano dopo 2 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui due giorni antecedenti. Le misure temporanee si attivano il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

18) Quali sono i veicoli sottoposti a limitazioni della circolazione in caso di attivazione delle misure temporanee?

In caso di attivazione delle misure temporanee, la limitazione è estesa ai veicoli di qualsiasi alimentazione (gas incluso) euro 0,1 e per i veicoli euro 2,3 e 4 Diesel (anche con FAP efficace) nei comuni con oltre 30 mila abitanti, e in quelli aderenti, appartenenti alle fasce 1 e 2 delle province interessate dall'attivazione.

19) Cosa succede se malgrado l'attivazione delle misure temporanee i valori del PM₁₀ non scendono sotto i 50µg/m³?

Se entro 7 giorni i valori non scendono si applicano le misure temporanee di 2° livello. Per dettagli si rimanda all'infografica "Limitazioni temporanee – ulteriori provvedimenti".

20) In caso di attivazione delle misure temporanee si applicano altre limitazioni, oltre a quella veicolare?

Sì. Per maggiori dettagli si rimanda all'infografica "Limitazioni temporanee – ulteriori provvedimenti"

21) Dove è possibile reperire le informazioni relative all'attivazione delle misure temporanee?

Le informazioni sono reperibili al link:

<https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home>

e <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria/misure-temporanee>

LIMITAZIONI PER APPARECCHI DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA LEGNOSA

1) Quali sono le limitazioni previste da Regione Lombardia in materia di generatori di calore a biomassa legnosa?

Le limitazioni sono riassunte nella seguente tabella:	<i>Ambiti territoriali di applicazione delle limitazioni</i>	<i>Classe ambientale dei generatori</i>	<i>Data di vigenza del divieto</i>
<i>Divieti</i>			
Divieto di installazione	Tutto il territorio regionale	0, 1, 2 e 3 stelle	dal 1° gennaio 2020
Divieto di utilizzo	Tutto il territorio regionale	0, 1 e 2 stelle	dal 1° gennaio 2020

In aggiunta vi è l'obbligo di utilizzo di pellet di qualità, ossia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI 17225-2.

2) Chi effettua i controlli sulle limitazioni dei generatori di calore previste da Regione Lombardia?

I controlli sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni aventi popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici.

3) Quale sanzione è applicabile in caso di inosservanza di tali disposizioni?

La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).

4) Come individuo e documento la classe ambientale del mio generatore a biomassa legnosa?

La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale approvato dal Ministero dell'ambiente con il decreto n. 186 del 7 novembre 2017. I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie e la relativa documentazione rivolgendosi direttamente all'azienda costruttrice del proprio generatore.

5) un elenco dei generatori certificati in base alla classe ambientale?

L'elenco è reso disponibile dagli organismi certificatori previsti dalla norma nazionale. In alternativa è possibile consultare i siti delle associazioni di categorie delle aziende costruttrici o delle aziende costruttrici stesse.

6) Ci sono incentivi per sostituire i vecchi generatori a biomassa (stufe o camini)?

Sì, è possibile utilizzare gli incentivi statali previsti dal Conto Termico introdotto dal D.M. 16/02/2016 con agevolazioni che arrivano fino al 65% dei costi sostenuti. Maggiori informazioni al link:

<https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/interventi-incentivabili/caldaie-e-stufe-a-biomasse-2b>

7) Se da un camino vedo uscire del fumo nero che causa molestie a chi posso rivolgermi?

È possibile rivolgersi alla Polizia locale per eventuali accertamenti legati al tipo di combustibile utilizzato (posto il divieto di bruciare rifiuti o qualsiasi materiale diverso dalla legna vergine) o al tipo di impianto.

LIMITAZIONI DELLE COMBUSTIONI ALL'APERTO

1) Qual è la normativa vigente in materia di combustioni all'aperto?

La norma statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) prevede in generale il divieto di combustione all'aperto, rientrando tale pratica nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall'applicazione di tale disciplina sono stabilite dall'art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Tra queste deroghe è prevista la possibilità di effettuare la combustione in loco di piccoli cumuli di residui agricoli o forestali (inferiori a 3 metri steri per ettaro), con limitazioni nelle zone dove ci sono superamenti dei limiti di qualità dell'aria. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, ha introdotto ulteriori disposizioni circa le pratiche abbruciamento di materiali vegetali, già recepite da Regione Lombardia con la modifica alla legge regionale n. 24/2006 (art. 18 bis) e la sua attuazione tramite le delibere n. 2634 del 24 giugno 2024 e n. 4843 del 28 luglio 2025 (allegato 3) prevedendo l'ampliamento del periodo di divieto anche ai mesi di ottobre e di marzo rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto). Pertanto, nel periodo **dal 1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno è **vietato l'abbruciamento** nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali, al quale si aggiungono **anche** i mesi di **luglio e agosto**.

2) Dove si applica il divieto di combustione dei residui vegetali in Lombardia?

Il divieto si applica nei territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare, come individuata dalle curve di livello (isoipse) dei tracciati topografici e rilevabile in sito tramite strumentazione ottica e/o elettronica. Sono fatte salve le deroghe previste dalla normativa di settore disposte dall'autorità competente per motivi di carattere fitosanitario.

3) Quali sono le sanzioni previste in caso di combustioni all'aperto?

Le sanzioni regionali e nazionali in caso di combustioni di soli residui vegetali di piccoli cumuli al di fuori dei periodi consentiti comporta una sanzione da 300 euro a 3.000 euro. In caso di combustione di residui vegetali in grandi cumuli o di altri materiali, le sanzioni sono stabilite a livello nazionale dal d.lgs. n. 152/2006.

4) La pratica della combustione all'aperto anche solo di residui vegetali ha effetti sulla qualità dell'aria?

Sì, tale pratica produce effetti molto rilevanti sulla qualità dell'aria per gli inquinanti emessi, in particolare polveri sottili e altri inquinanti molto tossici (come il benzo(a)pirene e le diossine). Stime ARPA hanno valutato che le emissioni di PM10 in atmosfera di un singolo falò di residui vegetali di 24m³ (equivalenti ad un ingombro di 4 x 3 x 2 m³) sono pari alle emissioni di PM10 che un comune di 1.000 abitanti emetterebbe in otto anni per poter riscaldare tutte le proprie abitazioni con il metano.

5) Quali sono le limitazioni previste da Regione Lombardia in materia di combustioni all'aperto?

Nel periodo **dal 1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno è **vietato l'abbruciamento** nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali (i grandi cumuli maggiori di 3 metri steri sono sempre vietati da norma nazionale), al quale si aggiungono **anche** i mesi di **luglio e agosto** previsti dalla normativa nazionale.

6) Cosa posso fare per smaltire i residui vegetali in alternativa alla combustione in loco?

È possibile procedere, dove possibile, al conferimento presso i centri di raccolta autorizzati, anche ai fini del recupero energetico. Nelle zone impervie è consigliabile procedere allo sminuzzamento e distribuzione sul terreno per consentire il recupero delle sostanze minerali e organiche.

7) Anche i falò rituali impattano sulla qualità dell'aria?

Sì, analogamente alle combustioni all'aperto dei residui vegetali hanno un notevole impatto sulla qualità dell'aria. La presenza eventuale di ulteriori materiali (es. materie plastiche, colle, vernici, metalli) può aumentare considerevolmente le emissioni di inquinanti tossici per la salute e costituisce di fatto uno smaltimento di rifiuti non consentito dalla legge.

8) I falò rituali sono autorizzabili?

Le misure regionali (DGR 2634/2024) prevedono il divieto assoluto di effettuare combustioni all'aperto, compresi i falò rituali, durante i periodi di attivazione delle misure temporanee previste nelle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti nell'aria (condizioni emergenziali – misure di I Livello, attivate dopo 2 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, sulla base delle verifiche effettuate nelle giornate di lunedì e giovedì sui quattro giorni antecedenti). Nei periodi non emergenziali rimangono valide le norme di livello nazionale cui si rimanda (Testo Unico Ambientale D. Lgs n. 152/06 e legge 152/2024).

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COPERTURA DEGLI STOCCAGGI E ALLE TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

1) Quali disposizioni sono in vigore per gli stoccaggi degli effluenti zootecnici in fase liquida?

Per le nuove strutture di stoccaggio per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 3.000 kg/anno è previsto l'obbligo di copertura degli stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% a partire dal 1° gennaio 2027;

Per le strutture esistenti che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno è previsto l'obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2029;

Per le strutture esistenti che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno è previsto l'obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2027.

2) Quali disposizioni sono in vigore per la distribuzione degli effluenti zootecnici in fase liquida?

Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno: con decorrenza **immediata**: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o **superiore al 45%**;

a partire dal **1° gennaio 2026**: la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con **interramento immediato**.

Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno:

- con decorrenza **immediata**: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o **superiore al 45%**; a partire dal 1° gennaio 2027: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o **superiore al 65%**;
- a partire dal **1° gennaio 2025**: la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con **interramento immediato**.

Per tutte le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto pari o superiori 3.000 kg/anno inoltre è **vietato l'uso di attrezzature a getto libero** anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) **a partire dal 1° gennaio 2025 e il divieto di utilizzo del piatto deviatore dal 1° gennaio 2029**.

3) Quali sono le tecniche per lo stoccaggio e la distribuzione degli effluenti zootecnici con le relative percentuali di riduzione delle emissioni di ammoniaca

Le tabelle sono riportate al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/tutela-ambientale/qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria> nella sezione relativa al comparto agricolo-zootecnico

4) Che sanzione è prevista in caso di violazione delle disposizioni in vigore per gli stoccaggi e per le distribuzioni degli effluenti zootecnici in fase liquida?

In caso di violazione si applica la **sanzione** amministrativa individuata dall'articolo 27, comma 11 bis, della legge regionale n. 24/2006 (da 500 euro a 5.000 euro).